

Bruxelles, 6 novembre 2019
(OR. en)

5980/09
DCL 1

CONSOM 18
MI 42
USA 6
EDPS 1
DATAPROTECT 6

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento:	ST 5980/09 RESTREINT UE
data:	2 febbraio 2009
nuovo status:	Pubblico

Oggetto:	Raccomandazione della Commissione al Consiglio volta ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per un accordo di cooperazione in materia di applicazione delle norme a tutela dei consumatori
----------	--

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2019.

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 febbraio 2009 (03.02)
(OR. en)**

5980/09

RESTREINT UE

**CONSOM 18
MI 42
USA 6
EDPS 1
DATAPROTECT 6**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 gennaio 2009
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Raccomandazione della Commissione al Consiglio volta ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per un accordo di cooperazione in materia di applicazione delle norme a tutela dei consumatori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2008) 3111 defin.

All.: SEC(2008) 3111 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.1.2009
SEC(2008) 3111 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**volta ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America
per un accordo di cooperazione in materia di applicazione delle norme a tutela dei
consumatori**

(presentata dalla Commissione)

DECLASSIFIED

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

volta ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per un accordo di cooperazione in materia di applicazione delle norme a tutela dei consumatori

A. RELAZIONE

Attraverso la cooperazione volta ad individuare, indagare e far cessare le violazioni transfrontaliere, le autorità pubbliche responsabili dell'applicazione delle norme in materia di tutela degli interessi dei consumatori danno un contributo essenziale ai fini di un corretto funzionamento del mercato interno e dell'applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori. L'assenza di cooperazione e la conseguente mancanza di un'applicazione efficace della normativa nelle controversie transfrontaliere consente a venditori e fornitori di sottrarsi ai controlli mediante il trasferimento del luogo di stabilimento. Ciò nuoce alla protezione dei diritti dei consumatori, li rende diffidenti nell'accettare offerte transfrontaliere e mina quindi la loro fiducia nel mercato interno, provocando anche una distorsione della concorrenza ai danni dei venditori e dei fornitori onesti.

Preso atto dell'esistenza di questo problema, la Comunità è intervenuta per quanto concerne le violazioni intracomunitarie in modo da facilitare la cooperazione tra le autorità pubbliche degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme in materia di tutela degli interessi dei consumatori: lo ha fatto adottando il **regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori** ("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori").

Detto regolamento definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri, designate in quanto responsabili dell'applicazione delle norme a tutela degli interessi dei consumatori², collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa, il corretto funzionamento del mercato interno e una migliore protezione degli interessi economici dei consumatori.

I problemi posti dall'applicazione delle norme travalicano, tuttavia, le frontiere dell'Unione europea ed è necessario proteggere gli interessi dei consumatori comunitari dai professionisti disonesti stabiliti in paesi terzi. Il successo nell'attuazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori e l'efficacia nell'applicazione della normativa comunitaria in materia di tutela dei

² Le norme che rientrano nel campo di applicazione del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori sono: le direttive recepite negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

consumatori possono addirittura incoraggiare i professionisti disonesti a stabilirsi al di fuori dell'Unione europea, da dove possono raggiungere i consumatori europei sfuggendo ai controlli delle autorità pubbliche degli Stati membri. Occorre pertanto negoziare accordi internazionali con i paesi terzi al fine di porre le basi giuridiche e istituire strutture giuridiche certe che consentano la cooperazione con i paesi terzi nell'applicazione delle norme in materia di tutela degli interessi dei consumatori. Questi accordi internazionali dovrebbero essere negoziati a livello comunitario nei settori contemplati dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori per garantire una protezione ottimale dei consumatori comunitari e il corretto funzionamento della cooperazione con i paesi terzi nell'applicazione delle norme.

Il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori contempla la collaborazione con i paesi terzi per migliorare la protezione dei consumatori e prevede disposizioni per la conclusione di accordi internazionali. L'articolo 18 del citato regolamento, oltre a stabilire che la Comunità collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori disciplinati dal regolamento per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori, prevede che le disposizioni relative alla cooperazione, comprese quelle relative alla definizione di accordi di assistenza reciproca, possono formare oggetto di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati. L'articolo 14 del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori fissa le condizioni per la comunicazione delle informazioni ricevute dai paesi terzi e per la trasmissione di informazioni ai paesi terzi. Lo stesso regolamento stabilisce anche norme in materia di riservatezza applicabili nello scambio di informazioni e precisa che lo scambio di informazioni con i paesi terzi deve avvenire in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche sotto il profilo del trattamento dei dati personali.

Secondo il comitato di cooperazione per la tutela dei consumatori, istituito a norma del regolamento (CE) n. 2006/2004, gli Stati Uniti d'America rappresentano un candidato d'elezione per la cooperazione nel campo dell'applicazione delle norme a tutela dei consumatori.

La Commissione ritiene quindi di dover avviare i negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo rientrante nel campo di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

I negoziati dovrebbero perseguire gli obiettivi enunciati di seguito.

Dovrebbero innanzitutto fornire la base giuridica della cooperazione con gli Stati Uniti d'America riguardante le attività afferenti al campo di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

Il secondo obiettivo consisterebbe nel prevedere obblighi analoghi a quelli imposti agli Stati membri dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. Sarebbe così possibile procedere allo scambio di informazioni con l'autorità o le autorità statunitensi competenti, nonché richiedere ed effettuare gli interventi coercitivi di cui al medesimo regolamento. Nel contempo verrebbero stabilite le condizioni e le garanzie necessarie in materia di trattamento dei dati personali comunicati agli Stati Uniti d'America, in modo da assicurare che il livello di

protezione dei dati personali scambiati sia conforme ai principi della direttiva 95/46/CE³, in particolare all'articolo 26, paragrafo 2, della medesima. Nel negoziare dette condizioni e garanzie, la Commissione deve tener conto del parere del Garante europeo della protezione dei dati.

Il terzo obiettivo riguarderebbe lo scambio di dati statistici, la partecipazione allo scambio di funzionari, altre forme di cooperazione e attività, con l'autorità o le autorità competenti degli Stati Uniti d'America, nel campo di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

Il quarto obiettivo consisterebbe nel definire le modalità finanziarie della suddetta cooperazione con gli Stati Uniti d'America, anche per quanto concerne il contributo finanziario al funzionamento, alla manutenzione e all'aggiornamento tecnici di eventuali banche dati create per garantire lo scambio sicuro dei dati.

Oltre a questi obiettivi generali, nel corso dei negoziati potrebbero essere prese in considerazione disposizioni più generali, quali l'istituzione di un comitato congiunto composto di rappresentanti delle parti contraenti chiamato a garantire la corretta applicazione di qualsiasi accordo concluso attraverso i negoziati e abilitato ad adeguare l'accordo all'introduzione di nuove norme o alla modifica di quelle vigenti.

B. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda al Consiglio:

- di autorizzarla a negoziare con gli Stati Uniti d'America un accordo sulla cooperazione in materia di applicazione delle norme a tutela dei consumatori di cui al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo regolamento;
- di nominare un apposito comitato incaricato di assistere la Commissione nel suo compito, poiché a norma del trattato la Commissione condurrà i suddetti negoziati a nome della Comunità europea;
- di adottare le direttive di negoziato di cui all'allegato.

³ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995).

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

1. L'obiettivo dei negoziati è l'adozione di un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla cooperazione in materia di applicazione delle norme a tutela dei consumatori di cui al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo regolamento. Nel decidere la struttura giuridica definitiva dell'accordo va tenuto conto delle discussioni in corso con paesi terzi e degli accordi vigenti in altri settori.
2. La Commissione conduce i negoziati in modo da garantire che l'accordo:
 - 1) fornisca la base giuridica della cooperazione con gli Stati Uniti d'America afferente alle attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori;
 - 2) stabilisca obblighi analoghi a quelli imposti agli Stati membri dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori così da rendere possibili lo scambio di informazioni con l'autorità o le autorità statunitensi competenti, nonché la richiesta e l'effettuazione degli interventi coercitivi di cui al medesimo regolamento;
 - 3) preveda lo scambio di dati statistici, la partecipazione allo scambio di funzionari, altre forme di cooperazione e attività, con l'autorità o le autorità competenti degli Stati Uniti d'America, nel campo di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori;
 - 4) definisca le modalità finanziarie della suddetta cooperazione con gli Stati Uniti d'America, compreso il contributo finanziario al funzionamento, alla manutenzione e al potenziamento tecnico di eventuali banche dati create per garantire lo scambio di informazioni in condizioni di sicurezza;
 - 5) stabilisca le condizioni e le garanzie necessarie in materia di trattamento dei dati personali comunicati agli Stati Uniti d'America, cosicché il livello di protezione dei dati personali scambiati sia conforme ai principi della direttiva 95/46/CE⁴;
 - 6) preveda, se necessario, l'istituzione di un comitato congiunto composto di rappresentanti delle parti contraenti chiamato a garantire la corretta applicazione di qualsiasi accordo concluso attraverso questi negoziati e abilitato ad adeguarlo all'introduzione di nuove norme comunitarie o alla modifica di quelle vigenti;
 - 7) sia adottato per una durata illimitata;

⁴ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995).

- 8) cessi di applicarsi trascorsi sei mesi dalla notifica della denuncia dell'accordo da parte di una delle due parti contraenti.
3. La Commissione riferisce al Consiglio l'esito dei negoziati, nonché, se del caso, gli eventuali problemi che dovessero insorgere durante il loro svolgimento.

DECLASSIFIED